

Il deposito cauzionale in CAFC S.p.A.

CAFC S.p.A., come previsto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (ora ARERA) con la delibera AEEGSI 86/2013/R/IDR del 28 febbraio 2013, modificata dall'articolo 34 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, ha stabilito che per tutti i contratti sia previsto l'addebito di un deposito cauzionale: *"in misura pari al valore dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo"*.

L'Autorità ha ritenuto che l'introduzione del deposito cauzionale contribuisca alla copertura di una parte del rischio morosità e risponda anche ad un principio di equità, dal momento che l'onere della morosità ricade, in ultima analisi, sulla generalità degli utenti del servizio.

Agli utenti senza domiciliazione bancaria o postale sarà inviata un'informativa nella prima bolletta utile per comunicare che, qualora non attivino tale procedura, a partire dal 2020 sarà loro addebitato il deposito cauzionale o, nel caso lo stesso sia già stato versato, che sarà conguagliato.

Chi è tenuto al pagamento del deposito cauzionale

- Il deposito cauzionale è dovuto da tutti gli utenti del servizio idrico integrato.
- Il deposito cauzionale non sarà richiesto agli utenti che fruiscono del bonus idrico.
- Il deposito cauzionale non sarà richiesto agli utenti con domiciliazione bancaria o postale o su carta di credito della bolletta (per consumi annui fino a 500 mc).
- Per gli utenti non domestici con consumi superiori a 500 mc/anno in alternativa al deposito cauzionale è prevista la sottoscrizione di una fideiussione.
- Il deposito cauzionale per le utenze condominiali è pari al 60% della somma dei valori dei depositi cauzionali riferiti agli utenti serviti dall'utenza condominiale stessa.

Calcolo del deposito cauzionale

- L'importo del deposito cauzionale è determinato per ogni utenza in misura pari al valore medio dei corrispettivi unitari dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo medio annuo.
- Il consumo medio annuo viene calcolato riportando su base annuale i consumi di almeno gli ultimi 300 giorni.
- Nel caso di utenti per i quali non è disponibile il dato di consumo medio annuo, si procede a stimarlo in base al valore medio della tipologia di utenza cui l'utente finale è stato attribuito e, per gli utenti domestici, al numero dei componenti del nucleo familiare.
- Ai nuovi utenti, qualora non si avvalgano della domiciliazione bancaria o postale, il deposito cauzionale sarà rateizzato in tre bollette, con importi del 50%, 25% e 25%, a decorrere dalla prima bolletta emessa successivamente all'attivazione del servizio.
- Agli utenti che non hanno già versato il deposito cauzionale, qualora non adottino la domiciliazione bancaria o postale, il deposito cauzionale sarà loro rateizzato in tre bollette, negli importi del 50%, 25% e 25%, a decorrere dalla prima bolletta utile.
- Agli utenti che hanno già versato il deposito cauzionale, qualora non adottino la domiciliazione bancaria o postale, le somme versate saranno conguagliate:
 - a) nel caso i conguagli debbano essere versati da CAFC S.p.A. all'utente finale, tali conguagli saranno riconosciuti nella prima bolletta utile;
 - b) nel caso i conguagli debbano essere versati dall'utente finale a CAFC S.p.A., tali conguagli saranno effettuati rateizzandoli in due bollette, negli importi del 50% e 50%, a decorrere dalla prima bolletta utile.
- Nel caso del previsto aggiornamento annuale del deposito cauzionale, CAFC S.p.A. considera invariata la fascia di Consumo medio annuo anche qualora i consumi annui

successivi variano, per un solo anno, di un ammontare non superiore al 20 per cento in più o in meno; qualora la variazione sia superiore CAFC S.p.A. ricalcola il deposito cauzionale di ciascun utente finale:

- a) nel caso i conguagli debbano essere versati da CAFC S.p.A. all'utente finale, tali conguagli saranno riconosciuti nella prima bolletta utile;
 - b) nel caso i conguagli debbano essere versati dall'utente finale a CAFC S.p.A., tali conguagli saranno effettuati rateizzandoli in due bollette, negli importi del 50% e 50%, a decorrere dalla prima bolletta utile.
- Nei casi di cambiamento delle modalità di pagamento e variazione delle agevolazioni sociali, CAFC S.p.A. ricalcola il deposito cauzionale:
 - a) nel caso il deposito cauzionale debba essere versato da CAFC S.p.A. all'utente finale, l'intero deposito cauzionale maggiorato degli interessi legali maturati sarà rimborsato nella prima bolletta utile;
 - b) nel caso il deposito cauzionale debba essere versato dall'utente finale a CAFC S.p.A., il deposito cauzionale sarà rateizzato in tre bollette, negli importi del 50%, 25% e 25%, a decorrere dalla prima bolletta utile.
 - Per gli utenti finali con contratti in essere gli importi dei depositi già versati saranno conguagliati:
 - a) qualora i conguagli debbano essere versati dal gestore all'utente finale, tali conguagli sono versati entro 60 giorni lavorativi dall'applicazione del deposito cauzionale;
 - b) qualora i conguagli di cui alla precedente lettera a) debbano essere versati dall'utente finale al gestore, tali conguagli sono effettuati rateizzandoli in almeno due bollette.
 - All'utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato; in tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l'ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.

Restituzione del deposito cauzionale

- In caso di chiusura del rapporto contrattuale, CAFC S.p.A. emette la fattura di chiusura che provvede a conguagliare i consumi e alla restituzione del deposito cauzionale versato dall'utente finale, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di chiusura. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale maggiorato dei relativi interessi, CAFC S.p.A. provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro quarantacinque giorni solari dalla data di chiusura del contratto.
- Riguardo gli interessi da applicare al deposito cauzionale la delibera AEEGSI n. 86/2013/R/IDR nelle premesse espone: [...confermare, in linea con i principi generali del Codice Civile in materia di obbligazioni pecuniarie art. 1282 e in coerenza con quanto già previsto negli altri settori regolati dall'Autorità che all'atto della restituzione, il deposito cauzionale versato debba essere maggiorato degli interessi legali].
- Gli interessi legali sono calcolati con decorrenza dal 01.01.2014 per i depositi cauzionali in essere a tale data;
- Per i tempi di restituzione del deposito cauzionale alla chiusura del rapporto contrattuale e di conguaglio dei depositi già versati si applicano le tempistiche stabilite dal RQSII (allegato A alla deliberazione ARERA del 23 dicembre 2015 n. 655/2015/R/IDR);